



27 ottobre 2025

---

# **Consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sull'imposizione minima (OImM)**

## **Rapporto sui risultati**

---

## Sintesi

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 39 pareri.

### **Approvazione di principio della modifica dell'ordinanza proposta:**

#### Approvazione

*Cantoni:* ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU (25)

*Partiti politici:* PSS (1)

*Organizzazioni e associazioni:* CDF, CP, OREF, USS, SwissHoldings (5)

#### *Motivazione*

*- la prevista presentazione della dichiarazione GloBE sarebbe obbligatoria secondo le norme tipo GloBE e l'attuazione comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.*

### **Rifiuto delle proposte di modifica:**

#### Reiezione:

*Cantoni:* (0)

*Partiti:* PLR, UDC (2)

*Organizzazioni e associazioni:* usam (1)

#### *Motivazione*

*- evitare un'attuazione precipitosa dell'imposizione minima dell'OCSE; sarebbe inoltre fondamentale che tale imposizione e il relativo scambio di informazioni non generino oneri supplementari per le imprese, né compromettano la competitività del nostro Paese. La Svizzera farebbe bene a non affrontare con eccessivo zelo l'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE.*

*- lo scambio automatico di informazioni GloBE sarebbe in contraddizione con il principio della presunzione di innocenza. Le imprese verrebbero poste sotto la luce del sospetto generale e costrette a rivelare informazioni sulle proprie attività globali. Un tale obbligo di comunicazione contraddirebbe i principi di uno Stato di diritto liberale e solleverebbe notevoli dubbi sulla sicurezza dei dati. (UDC)*

### **Sono pervenute ulteriori proposte di modifica in particolare sui seguenti punti dell'avamprogetto:**

- l'adeguamento dell'assoggettamento all'imposta proposto deve essere applicato dal 1° gennaio 2024; a tal fine occorre introdurre una disposizione transitoria.
- per il calcolo delle imposte integrative sulla base di Swiss GAAP FER devono coincidere obbligatoriamente soltanto i dati finali degli esercizi.
- i dati provenienti dalle dichiarazioni GloBE devono poter essere utilizzati anche per le imposte cantonali e comunali.
- l'ordinanza deve stabilire la competenza per il controllo delle dichiarazioni GloBE per quanto riguarda la fattispecie penale della dichiarazione inesatta.

# Indice

Situazione iniziale	4
1 Consultazione	5
1.1 Procedura di consultazione	5
1.2 Punti essenziali del progetto	5
1.2.1 Disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE	5
1.2.2 Ulteriori adeguamenti e precisazioni	6
1.2.3 Attuazione ed entrata in vigore	6
1.3 Valutazione	6
2 Principali risultati della procedura di consultazione	7
2.1 Approvazione di principio della modifica di ordinanza proposta	7
2.2 Rifiuto di principio della modifica di ordinanza proposta	7
2.3 Altre richieste dei partecipanti alla consultazione	7
3 Valutazione della consultazione nel dettaglio	9
Allegato	12
Elenco dei partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti	12

## Situazione iniziale

A fine 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. Nel giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale alla base dell'attuazione nazionale di entrambi i pilastri del progetto OCSE/G20 sull'imposizione dell'economia digitale.

Il pilastro 2 di questo progetto introduce un'imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d'affari annuale superiore a 750 milioni di euro; l'aliquota minima d'imposta è fissata al 15 per cento secondo una base imponibile standardizzata a livello internazionale. In linea di principio, l'aliquota minima d'imposta deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall'imposizione minima sono esentati i redditi derivanti dal traffico marittimo internazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 197 numero 15 della Costituzione federale (Cost.) autorizza il Consiglio federale a disciplinare provvisoriamente l'imposizione minima in un'ordinanza. Su questa base, il Consiglio federale ha deciso di introdurre, dal 1° gennaio 2024, l'imposta integrativa svizzera (QDMTT) secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 sull'imposizione minima (OImM) e, dal 1° gennaio 2025, l'imposta integrativa internazionale (IIR). In questo modo la Svizzera garantisce che le imprese interessate in Svizzera e le loro filiali all'estero siano assoggettate all'imposizione minima attraverso la QDMTT e l'IIR, rispettivamente.

L'articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all'imposizione minima. All'interno di uno Stato, il gruppo di imprese può designare l'entità costitutiva che presenterà la dichiarazione.

A livello internazionale, competenti gruppi di lavoro dell'OCSE hanno elaborato l'Accordo GloBE. La sua adozione da parte dell'organo competente dell'OCSE e del G20, l'«Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting» è avvenuta nel gennaio 2025.

L'Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di dichiarazioni GloBE dei gruppi di imprese tra gli Stati, che, oltre a firmare l'Accordo, informano l'OCSE in merito all'attivazione bilaterale dello scambio. Sia l'obbligo del gruppo di imprese di presentare la dichiarazione GloBE sia il relativo scambio sono già previsti dalle norme tipo GloBE. Per contro, è necessario introdurre ulteriori disposizioni nell'OImM che disciplinino, in particolare, la procedura. È nell'interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all'imposta integrativa. La partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali interessati i presupposti necessari per la presentazione centralizzata delle dichiarazioni (cosiddetto «central filing»). Ciò consente segnatamente ai gruppi di imprese multinazionali svizzeri di presentare la dichiarazione GloBE a livello centralizzato presso l'AFC, la quale farà pervenire agli Stati partner le informazioni rilevanti desunte dalla dichiarazione. Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner le dichiarazioni GloBE, che possono essere utilizzate ai fini dell'imposizione minima locale, senza che le singole entità costitutive locali dei gruppi di imprese multinazionali interessati debbano presentarle anche in Svizzera.

Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare dichiarazioni separate in Svizzera e la dichiarazione centralizzata verrebbe verosimilmente presentata da un altro Stato, generando doppipli amministrativi. Una mancata partecipazione sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera, in particolare considerato il fatto che i gruppi di imprese multinazionali operano in e a partire dalla Svizzera e di conseguenza non trovano condizioni adeguate a facilitare l'adempimento dei loro obblighi di comunicazione internazionali.

L'attuazione di questa procedura presuppone, da un lato, l'adesione della Svizzera all'Accordo GloBE; a questo riguardo, il 12 settembre 2025 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio.

Dall'altro, è necessario e opportuno che l'attuazione nazionale in Svizzera avvenga nell'ambito della presente modifica dell'OlmM. L'integrazione in tal senso necessaria nell'ordinanza costituisce il nucleo del presente progetto posto in consultazione.

Così facendo viene predisposta l'attuazione delle disposizioni cogenti contenute nelle norme tipo GloBE. Questo modo di procedere appare ragionevole a prescindere dalle discussioni attuali sul futuro dell'imposizione minima globale. Con un'attuazione conforme si intende creare certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo per le imprese in Svizzera.

Oltre a questo elemento centrale sussiste la necessità di precisare e/o modificare le seguenti disposizioni dell'ordinanza:

- assoggettamento all'imposta

L'assoggettamento all'imposta è stato attuato in Svizzera con il cosiddetto principio dello «sportello unico» («one stop shop»), il cui obiettivo è avere per ogni gruppo di imprese soltanto un'entità costitutiva assoggettata all'imposta, che ottemperi agli obblighi fiscali in Svizzera per tutte le imposte integrative del gruppo. Modificando l'ordinanza si intende migliorare la certezza del diritto ed evitare mutamenti negli obblighi fiscali;

- ripartizione delle imposte integrative in caso di trasferimento in un altro

Nel caso in cui l'entità costitutiva dovesse trasferirsi in un altro Cantone nel corso dell'esercizio, viene precisato che le imposte integrative saranno ripartite tra i Cantoni.

## **1 Consultazione**

### **1.1 Procedura di consultazione**

Il 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha in caricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'imposizione minima (OlmM). La consultazione si è conclusa il 20 agosto 2025.

I partecipanti alla consultazione (comprese le abbreviazioni) sono elencati nell'allegato.

### **1.2 Punti essenziali del progetto**

Di seguito sono descritte le misure del progetto posto in consultazione.

#### **1.2.1 Disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE**

L'elemento centrale della procedura di consultazione sono le nuove disposizioni concernenti l'attuazione della presentazione della dichiarazione GloBE da parte delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera, lo scambio delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner in virtù di un Accordo GloBE e la trasmissione di tali dichiarazioni ai Cantoni. Le disposizioni nazionali concernenti la dichiarazione GloBE possono orientarsi alle prescrizioni concernenti la rendicontazione Paese per Paese secondo la legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP; RS 654.1). Entrambe richiedono una raccolta e trasmissione strutturata e specifica per ogni Paese di dati finanziari, utilizzando una logica di rendicontazione analoga. Dal momento che la rendicontazione Paese per Paese è una prassi già consolidata, l'adozione della medesima procedura di comunicazione consente di ridurre l'onere amministrativo delle imprese e delle autorità fiscali. Entrambe le modalità di rendicontazione sono conformi alle prescrizioni internazionali dell'OCSE e questo favorisce un'attuazione coerente. Ne consegue che le pertinenti disposizioni corrispondono

per quanto possibile alle norme relative allo scambio automatico internazionale, analogo sotto il profilo tematico, delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali.

### **1.2.2 Ulteriori adeguamenti e precisazioni**

Oltre all'elemento centrale, nell'ordinanza sono previste varie modifiche e precisazioni dovute a motivazioni diverse:

- assoggettamento soggettivo all'imposta integrativa in Svizzera: in linea di principio, per ogni gruppo di imprese in Svizzera è assoggettata all'imposta un'entità costitutiva e un Cantone effettua la tassazione per l'intero gruppo di imprese. Questo Cantone è il cosiddetto «sportello unico». Esso tassa e riscuote l'imposta integrativa ed effettua la ripartizione delle entrate tra la Confederazione e gli altri Cantoni. Ciò comporta un notevole sgravio amministrativo anche dal punto di vista delle amministrazioni e del gruppo di imprese. In questo contesto, se nell'esercizio corrispondente nessuna delle filiali detenute all'estero è sottoposta a imposizione ridotta, l'assoggettamento all'IIR viene esteso;
- ripartizione cantonale delle entrate derivanti dall'imposta integrativa: si precisa che, nel caso in cui un'entità costitutiva dovesse trasferirsi in un altro Cantone, le entrate derivanti dall'imposta integrativa svizzera e da quella internazionale saranno ripartite tra i Cantoni, come avviene con l'imposta federale diretta.

### **1.2.3 Attuazione ed entrata in vigore**

L'articolo 8.1 delle norme tipo GloBE prevede la presentazione della dichiarazione GloBE da parte di ciascuna entità costitutiva di un gruppo di imprese assoggettato all'imposizione minima. All'interno di uno Stato, il gruppo di imprese può designare l'entità costitutiva che presenterà la dichiarazione.

L'obbligo generale di presentare la dichiarazione GloBE per i gruppi di imprese sussiste pertanto già dall'entrata in vigore dell'OImM in virtù del rimando alle norme tipo GloBE presente nell'articolo 2 capoverso 1. Questo varrebbe anche nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcun accordo sullo scambio tra gli Stati.

Con la presente modifica dell'OImM, tale obbligo viene imposto all'entità costitutiva assoggettata all'imposta integrativa o a un'altra entità costitutiva designata dal gruppo di imprese e appartenente fiscalmente alla Svizzera.

Lo scambio delle dichiarazioni GloBE con altri Stati evita che le dichiarazioni debbano essere presentate in tutti gli Stati. Tale scambio presuppone la ratifica dell'Accordo corrispondente. Fintanto che i presupposti per lo scambio non saranno soddisfatti (mancanza di accordi internazionali), tutte le entità costitutive assoggettate all'imposta integrativa saranno tenute a presentare una dichiarazione GloBE in Svizzera.

## **1.3 Valutazione**

Considerato l'elevato numero di pareri pervenuti, nel presente rapporto non è possibile riportare in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti. Ai fini della leggibilità, verranno pertanto riportate le osservazioni principali. I partecipanti che aderiscono al parere di un altro partecipante sono sempre menzionati esplicitamente.

Per i dettagli si rimanda ai singoli pareri, consultabili all'indirizzo:

[https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/25/cons\\_1](https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/25/cons_1).

## 2 Principali risultati della procedura di consultazione

### 2.1 Approvazione di principio della modifica di ordinanza proposta

I Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU come pure PSS, CDF, USS, OREF, SwissHoldings approvano la modifica proposta.

Il Cantone TG accoglie in linea di massima la modifica di ordinanza, chiedendo tuttavia che questo importante progetto venga sospeso alla luce degli sviluppi internazionali.

#### Approvazione

Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU (25)

Partiti politici: PSS (1)

Organizzazioni e associazioni: CDF, USS, OREF, SwissHoldings (4)

#### Motivazione

La prevista presentazione della dichiarazione GloBE sarebbe obbligatoria secondo le norme tipo GloBE e l'attuazione comporterebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

### 2.2 Rifiuto di principio della modifica di ordinanza proposta

Il PLR si oppone a un'attuazione precipitosa dell'imposizione minima dell'OCSE e ritiene fondamentale che tale imposizione e il relativo scambio di informazioni non generino oneri supplementari per le imprese, né compromettano la competitività della Svizzera. La Svizzera farebbe bene a non affrontare con eccessivo zelo l'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE.

L'UDC Svizzera respinge l'Accordo GloBE e quindi anche la modifica dell'afferente OlmM. Lo scambio automatico di informazioni previsto dal suddetto Accordo sarebbe in contraddizione con il principio della presunzione di innocenza. Le imprese verrebbero poste sotto la luce del sospetto generale e costrette a rivelare informazioni sulle proprie attività globali. Un tale obbligo di comunicazione contraddirebbe i principi di uno Stato di diritto liberale e solleverebbe notevoli dubbi sulla sicurezza dei dati.

L'usam chiede la sospensione dell'attuazione dell'imposizione minima o, qualora ciò non fosse possibile, una severa limitazione ai requisiti internazionali effettivi e il mantenimento di un contesto fiscale attrattivo, in grado di compensare gli svantaggi causati dalle tensioni commerciali esterne.

### 2.3 Altre richieste dei partecipanti alla consultazione

- Il Tribunale amministrativo federale respinge la prevista competenza di giudicare le multe legate alla sottrazione dell'imposta integrativa, adducendo riserve sullo Stato di diritto, dal momento che procedura penale e di valutazione non dovrebbero essere condotte dallo stesso tribunale.
- Swissbanking ritiene opportuno osservare attivamente e criticamente l'attuazione internazionale delle norme GloBE, indipendentemente dalla questione della modifica dell'OlmM. Sul medio termine è necessario eseguire una valutazione della situazione relativa alla regola di inclusione del reddito.

- Il CP auspica che i Cantoni, responsabili per la tassazione e la riscossione dell'imposta minima, ricevano una provvigione sugli importi prelevati per la Confederazione (25 %).



### 3 Valutazione della consultazione nel dettaglio

In merito ai singoli articoli sono state presentate le seguenti critiche e richieste.

#### Art. 2 cpv. 3

Il Cantone LU auspica che il rimando al commentario nella nota a piè di pagina venga eliminato, affinché non venga applicato. OREF formula la medesima richiesta, motivandola con il fatto che andrebbe sempre considerata la versione più recente del commentario. Anche Swissholdings ne chiede l'eliminazione, perché nell'OImM non andrebbe stabilita alcuna versione specifica.

#### Art. 5

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS, GE desiderano che la validità delle modifiche dal 1° gennaio 2024 non sia integrata soltanto nelle spiegazioni ma anche in una disposizione transitoria all'articolo 5.

Il Cantone GR chiede che la modifica dell'assoggettamento all'imposta venga riesaminata in un'ottica di retroattività.

#### Art. 5 cpv. 4 (e cpv. 2):

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TI, VD, VS auspicano che l'articolo 5 capoverso 4 sia modificato in modo che una società madre parzialmente partecipata («Partially Owned Parent Entity, POPE») diventi soggetto fiscale dell'imposta integrativa svizzera (ed eventualmente dell'UTPR) sempre soltanto in via sussidiaria, se sono presenti altre entità costitutive svizzere assoggettate all'imposta integrativa internazionale secondo l'IIR.

#### Art. 9 cpv. 3

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, AG, TI, VD, VS desiderano che l'articolo 9 capoverso 3 sia adeguato nel seguente modo: «Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se **i dati finali degli** esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l'esercizio ai sensi dell'articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l'imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell'utile o della perdita annuale registrati.»

#### Art. 13 cpv. 2

CP e usam auspicano che la disposizione venga completata con una regola di correzione per importanti utili in capitale, che dovrebbero essere attribuiti specificamente al Cantone in cui l'ente giuridico aveva sede al momento della realizzazione dell'utile.

#### Art. 16 cpv. 2

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AG, TI, VD, VS desiderano che la competenza territoriale venga riesaminata all'inizio dell'esercizio. Il CP chiede che venga vagliata una competenza sulla base della residenza all'inizio del periodo fiscale anche per le imposte federali dirette e le imposte cantonali, al fine di offrire al Cantone di partenza una posizione più forte.

#### Art. 18a cpv. 6

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, VD, VS, GE propongono che il testo dell'ordinanza venga modificato come segue: «L'AFC concede alle autorità di tassazione dell'imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell'imposta integrativa l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d'informazione GIR.»

#### Art. 18d cpv. 2

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TI, VD, VS, GE auspicano che l'utilizzo dei dati sia ammesso anche per le imposte cantonali e comunali.

#### Art. 19 cpv. 1

OREF, Swissholdings ed EXPERTsuisse vorrebbero evitare una doppia registrazione nel sistema d'informazione dell'imposta integrativa e nel sistema d'informazione GIR.

#### Art. 28c

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AG, TI, VD, VS, GE chiedono se secondo le norme tipo GloBE sia possibile presentare una dichiarazione GloBE nella valuta nazionale.

#### Art. 28d

OREF e Swissholdings auspicano che nel commento venga precisato che la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese estero può essere presentata in Svizzera anche su base volontaria.

#### Art. 28f

OREF e Swissholdings chiedono che la comminatoria per la mancata presentazione della dichiarazione GloBE sia adeguata alla pena per l'imposizione della QDMTT.

#### Art. 28/ (in combinato disposto con art. 28g)

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AG, TI, VD, VS auspicano che nell'ordinanza venga disciplinata la competenza per la verifica della correttezza della dichiarazione GloBE, al fine di avviare un procedimento penale qualora fosse necessario.

#### Art. 28o

EXPERTsuisse chiede l'introduzione della punibilità in caso di negligenza e la verifica delle pene. Il PSS postula l'eliminazione della multa massima e un adeguamento al resto del diritto penale, in cui la multa è calcolata sulla base dell'importo dell'imposta sottratta.

#### Art. 40

Swissholdings auspica che la negligenza non sia punibile.

Art. 40a

ZH, LU, UR, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, GR, AG, TI, VD, VS, GE chiedono che nel commento venga precisato che la società madre capogruppo appartenente fiscalmente alla Svizzera può presentare la dichiarazione GloBE per il periodo fiscale 2024 anche in Svizzera.

## Allegato

### Elenco dei partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti

#### 1. Cantoni

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Cantone di Zurigo	ZH	X
Cantone di Berna	BE	X
Cantone di Lucerna	LU	X
Cantone di Uri	UR	X
Cantone di Svitto	SZ	X
Cantone di Obvaldo	OW	X
Cantone di Nidvaldo	NW	X
Cantone di Glarona	GL	Rinuncia
Cantone di Zugo	ZG	X
Cantone di Friburgo	FR	X
Cantone di Soletta	SO	X
Cantone di Basilea Città	BS	X
Cantone di Basilea Campagna	BL	X
Cantone di Sciaffusa	SH	X
Cantone di Appenzello Esterno	AR	X
Cantone di Appenzello Interno	AI	X
Cantone di San Gallo	SG	X
Cantone dei Grigioni	GR	X
Cantone di Argovia	AG	X
Cantone di Turgovia	TG	X
Cantone Ticino	TI	X
Cantone di Vaud	VD	X
Cantone del Vallese	VS	X
Cantone di Neuchâtel	NE	X
Cantone di Ginevra	GE	X
Cantone del Giura	JU	X
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	

## 2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Alleanza del Centro	il Centro	
Unione Democratica Federale	UDF	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR.I Liberali Radicali	PLR	X
VERDI svizzeri	I Verdi	Rinuncia
Partito verde liberale svizzero	pvl	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Genevois	MCG	
Unione democratica di centro	UDC	X
Partito socialista svizzero	PSS	X

## 3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	Rinuncia
Unione delle città svizzere	UCS	
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

## 4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
economiesuisse		
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	X
Unione svizzera degli imprenditori		Rinuncia
Unione Svizzera dei Contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	Swissbanking	X
Unione sindacale svizzera	USS	X
Società svizzera degli impiegati del commercio	SIC Svizzera	
Travail.Suisse		

## 5. Altre organizzazioni e persone interessate

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDF	X
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Conferenza fiscale delle città svizzere		X
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	
Centre Patronal	CP	X
Alliance Sud		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	

Banca nazionale svizzera	BNS	
EXPERTsuisse		X
FIDUCIARI SUISSE		
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	
Associazione contabili-controller diplomati federali	veb.ch	
SwissHoldings		X
Partito Pirata Svizzero		
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	USC	
Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC	
Forum svizzero dei consumatori	KF	
Fédération romande des consommateurs	FRC	
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	ACSI	

#### 6. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Partecipanti	Abbreviazioni	Pareri pervenuti
Ordre Romand des Experts Fiscaux	OREF	X
Tribunale amministrativo federale	TAF	X
Zürcher Bankenverband		X